



Dott. Francesco Valente
Notaio

STATUTO

"PUBBLICA ASSISTENZA FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO FRANCESCO SARDELLI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in sigla "PUBBLICA ASSISTENZA FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO FRANCESCO SARDELLI ODV"

DENOMINAZIONE

Art. 1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'associazione di volontariato denominata: "FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO FRANCESCO SARDELLI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in sigla "'FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO FRANCESCO SARDELLI ODV".

La associazione è apartitica e aconfessionale.

SEDE E SIMBOLO

Art. 2. L'associazione ha sede legale nel Comune di San Vito Dei Normanni alla via Brindisi snc, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà essere variata la via purchè sia nel Comune di San Vito Dei Normanni.

L'istituzione di sedi secondarie in altri Comuni potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

La bandiera dell'Associazione è bianca ed ha al centro uno stemma scudettato con l'effigie di una goccia di sangue, ed al centro della stessa una croce d'oro. Sotto, due mani che si stringono in segno di fratellanza. Lo stemma è ornato da due ramoscelli: uno di ulivo e l'altro di quercia, i quali rappresentano, rispettivamente, la pace, la fortezza e la solidità.

Lo stemma riporta la seguente denominazione: Fratellanza Popolare Croce d'Oro "Francesco Sardelli" San Vito dei Normanni 1983.

Questo simbolo viene usato per tutti i documenti e gli automezzi.

Per qualunque socio ordinario volontario defunto la bandiera sarà esposta a mezz'asta per una giornata.

Il gonfalone potrà essere esposto o portato in tutte le circostanze che il Consiglio crederà opportune, ma non potrà essere esposto o portato a manifestazioni di parte.

Il gonfalone non potrà uscire che accompagnato da almeno tre soci.

DISCIPLINA

Art. 3. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

Art. 4. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e

Allegato n. "C"

Raccolta n.11548

della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nel presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'associazione nazionale pubblica assistenza alla quale aderisce.

ATTIVITÀ E FINALITÀ

Art. 5. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere ini-

ziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Ai fini di maggior chiarezza delle attività sopraindicate si riporta il seguente elenco esemplificativo e non esaustivo delle stesse:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; organizzazione di Servizi Sanitari di prevenzione, terapia e riabilitazione, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. donazione di sangue e organi;

g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà anche al fine di inserirli nel mondo del lavoro, dello sport ed a partecipare a manifestazioni e competizioni sportive al fine di agevolare la loro migliore partecipazione alla vita sociale;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle inizia-

tive di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e quindi anche attività di natura ricreativa, culturale, ludico motoria, sportiva e commerciale sempre finalizzate al perseguimento dello scopo solidaristico a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art.6 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore).

VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

Art. 6. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

ASSOCIATI

Art. 7. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento

del numero delle associazioni di volontariato.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 primo comma codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti a mezzo del loro legale rappresentante (Cass. Sez. VI 04/10/2017 n.23228); essi esercitano tutti i propri diritti ed adempiono ai propri doveri associativi sempre a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 8. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa, di controllare l'andamento e di visionare i libri sociali.
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

DOVERI

Art. 9. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 10. L'attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Art. 11. La qualità di associato si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. Essa è intrasmissibile.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nei casi in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente;

d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei casi in cui la nomi-

na di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

Art.13. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

CONVOCAZIONE

Art. 14. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

Art.15. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi di-

ritto al voto.

QUORUM COSTITUTIVI

Art. 16. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ADEMPIMENTI

Art. 17. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 18. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Art. 19. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Non sono consentite deleghe in bianco e ciascun delegato

può rappresentare massimo 3 (tre) associati qualora il numero complessivo degli associati iscritti sia inferiore a 500 (cinquecento) e massimo 5 (cinque) associati qualora il numero complessivo degli associati iscritti sia pari o superiore a 500 (cinquecento).

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

COMPETENZE

Art. 20. 1. L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. elegge la Commissione Elettorale scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

20 BIS COMMISSIONE ELETTORALE

L'Assemblea nomina ogni quattro anni la Commissione Elettorale composta da tre membri effettivi ed uno supplente.

Ogni commissione nominerà il suo Presidente.

L'Assemblea determina il numero dei componenti che faranno parte del consiglio Direttivo e che andrà da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti.

La Commissione Elettorale ha il compito di presentare una lista di candidati di numero superiore ad un terzo di quanto stabilito dall'Assemblea per il numero dei componenti del consiglio Direttivo.

La Commissione Elettorale presenta una lista di 5 (cinque) candidati per i Probiviri e di 5 (cinque) candidati per i Sindaci Revisori. La Commissione Elettorale indica la votazione entro la quarta domenica successiva all'Assemblea che l'ha nominata.

Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze per il consiglio, di tre preferenze per i Probiviri e di 3 (tre) per i Sindaci Revisori. Oltre tali limiti la votazione della lista con preferenze eccedenti è interamente nulla.

Restano valide le altre liste.

Si considerano eletti soltanto i candidati che hanno maggiori preferenze.

La Commissione Elettorale Centrale delibera a maggioranza dei propri membri.

La votazione per il rinnovo degli Organi Statutari si svolge ogni quattro anni a scrutinio segreto.

Terminate le operazioni di voto la Commissione elettorale procede al conteggio delle preferenze e compila il verbale dell'elezione, provvede alla proclamazione degli eletti e dei non eletti in base al numero delle preferenze riportate stabilendone l'ordine di graduatoria. Qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età. Il verbale redatto dalla Commissione Elettorale Centrale sarà affisso nei locali della sede sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21. 1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari di 5 (cinque), (da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) numero dispari) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vicepresidente che sostituisce

il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Art. 22. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

COMPETENZE

Art. 23. Il Consiglio direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 17;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dal presente statuto;

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente del Consiglio Direttivo, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

DIREZIONE ESECUTIVA

Art. 24. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI

Art. 25. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle delibera-

zioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

COMPETENZE

Art. 28. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 29. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti

nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

COMPETENZE

Art. 31. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

ENTRATE, PATRIMONIO, STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art.32. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art.5 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate

nell'anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad AN-PAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

Art. 33. 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.5 dello statuto sociale.

PATRIMONIO

Art. 34. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.33, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e

alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

BILANCIO SOCIALE

Art. 35. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 36. L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'as-

semblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

SEZIONI

Art. 37. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

REGOLAMENTI

Art. 38. 1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 39. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previsti adempimenti di legge e previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017 ed in particolare sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

Art. 40. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel registro delle

associazioni di volontariato.

Non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, quindi, gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'Associazione presso tale registro.

RINVIO

Art. 41. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore).

F.to: Sacchi Cristian, Francesco valente notaio, vi è il sigillo.